



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI" - VERCELLI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024

TRIENNIO 2024/2027

Anno Scolastico 2025/2026

L'anno 2026, il mese di gennaio, il giorno sei, alle ore 9.00, presso l'Ufficio di Dirigenza della Sede dell'Istituto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituto, prevista dall'art. 30 del CCNL 2019/2021 del 18/01/2024, viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2025/2026

Il presente contratto sarà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti, **entro 5 giorni**, corredato della relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

- **La delegazione di parte pubblica**, costituita:
 - dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Fulvia Cantone
- **La delegazione di parte sindacale**, costituita:
 - dalla RSU nelle persone di:
Cafaro Lorenzo
Deregibus Annalisa
Garzetti Mattia
Morelli Angela
Seminara Giuseppa
 - dalla rappresentanza sindacale nelle persone di:
Ronco Elisabetta CISL Scuola
De Fazio Stefano GILDA Insegnanti
Manzo Davide UIL SCUOLA RUA

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA dell'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI" di Vercelli, sia a contratto a tempo indeterminato, sia a contratto a tempo determinato.

2. Il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, siglato nel precedente anno scolastico, dispiega i suoi effetti per il triennio 2024/2027. Per il corrente anno scolastico sono confermati in toto i Titoli Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Sesto e Settimo, mentre viene revisionato il Titolo Quinto – Trattamento Economico Accessorio

3. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 03.08.1999, dal CCNL Scuola 04/08/1995, dal CCNL 2016/18 del 19/04/2018, dal CCNL 2019/2021 del 18/01/2024, dal D.Lvo 297/94 e dal D.Lgs. 165/01.

4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto Integrativo d'Istituto la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
5. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
7. Il presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 15 giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.



2

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);
 - i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);

- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. In ogni plesso dell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle R.S.U., dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U.
2. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U.
3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della Sede dell'Istituto, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10– Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni d'anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento.
6. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.
7. Per garantire la vigilanza e la sorveglianza, il D.S. utilizza i docenti non partecipanti anche con eventuali adattamenti d'orari (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) cercando di darne avviso con 24 ore d'anticipo.
8. Il personale che non appone la propria firma nella nota in cui si richiede la dichiarazione individuale di partecipazione è considerato in servizio con gli alunni nelle classi.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
10. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale e non vi è interruzione delle lezioni, il D.S. è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, concordando già in questa sede la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e di 3 (tre) collaboratori scolastici presso la sede per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi, al piano superiore, al piano inferiore e nelle aule staccate al piano superiore della Scuola dell'Infanzia "T. Mora" e di 1 (uno) collaboratore scolastico nei plessi dipendenti. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
11. Per lo svolgimento delle assemblee sindacali si concorda sull'orario dalle 8.00 alle 10.00 se interne, diversamente sarà ritenuta valida la richiesta delle Organizzazioni Sindacali presenti sul territorio.

Art. 11 – *Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti*

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – *Bacheca sindacale, documentazione e agibilità sindacale*

1. In ogni plesso dell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle R.S.U., dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Le R.S.U. hanno il diritto di affiggere in tale bacheca, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle R.S.U.

2. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale alle R.S.U.
3. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. In proposito, un'assistente Amm.va all'uopo incaricata dal Dirigente Scolastico preleverà la corrispondenza telematica delle R.S.U. e dei Dirigenti Sindacali Territoriali dalla casella di posta elettronica dell'istituzione scolastica e la smisterà ai soggetti sindacali nonché all'albo sindacale.
4. Alle R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali firmatari del presente contratto è consentito l'uso di un locale della Scuola Primaria "G. CARDUCCI", quando esso sia libero da altri usi, per l'eventuale svolgimento di piccole riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A, i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze, come da Protocollo siglato con le OO.SS. in data 10/02/2021:
- qualsiasi tipo di esame e scrutini finali
 - pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei

**TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE
DOCENTE E ATA**

Art. 14 – Criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori

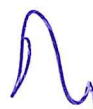
1. I criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
- per l'attribuzione: titoli culturali, formazione attinente l'incarico assegnato, competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate attinenti l'incarico assegnato
 - per la determinazione: caratteristiche dell'incarico in termini di complessità ed impegno orario
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Direttore SGA – sentito il DS – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Anche per il personale ATA le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE
DOCENTE E ATA**

Art. 16 – La comunità educante



1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.

Art. 17 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. Considerata l'organizzazione del servizio, è possibile concedere l'orario flessibile solo agli assistenti amministrativi, per esigenze particolari e compatibilmente con l'organizzazione delle attività. Compatibilmente con le esigenze di servizio per i collaboratori scolastici va favorita prioritariamente la richiesta di orario di lavoro flessibile al personale che si trovi nelle situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92 e del d.Lgs 151/01.
Il personale che presenta specifica richiesta di orario flessibile per esigenze personali e familiari sarà individuato dal Dirigente Scolastico rispettando le esigenze minime di servizio.
4. Saranno prese in considerazione le eventuali richieste del personale che si trovi in situazioni particolari (inserimento dei figli al nido, figli in età prescolare, impegno nel volontariato)

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio (Diritto alla disconnessione)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Il personale docente, educativo e ATA ha diritto a non essere contattato nei seguenti giorni e orari:
 - a. tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 7.30 del giorno successivo;
 - b. dalle ore 19 del venerdì alle ore 7.30 del lunedì;
 - c. dalle ore 19 di ogni giorno prefestivo fino alle ore 7.30 del primo giorno feriale successivo;
 - d. per il personale docente nei giorni di sospensione dell'attività didattica stabiliti dal calendario scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto.
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 20 – Finalità e ripartizione del Fondo

1. Il fondo di Istituto è finalizzato all'attuazione del P.O.F. e, pertanto, è utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico, in particolare a tutti coloro che svolgono attività aggiuntive correlate al progetto di offerta formativa dell'Istituto.

Art. 21 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2025/2026 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

Art. 22 – Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

	Risorse anno scolastico 2025/2026 (Lordo dipendente)	Economie a.s. 2024/2025 (Lordo dipendente)	Integrazione Risorse economiche comunicate successivamente dal MIM	Totale (Lordo dipendente)
Fondo d'istituto (art. 78 CCNL 2019/2021)	€ 80.107,68	€ 1.576,55	€ 602,98 Indennità di direzione parte variabile DSGA 2025/26	€ 82.287,21
Funzioni strumentali al PTOF	€ 5.902,42	//	€ 305,11	€ 6.207,53
Incarichi specifici al personale ATA	€ 3.983,42	//	€ 209,16	€ 4.192,58
Incarichi specifici per assistenza alunni disabili art. 54 comma 4 CCNL			€ 632,10	€ 632,10
Incarichi specifici personale ATA			€ 245,95 (utilizzati per prestazioni aggiuntive)	€ 245,95

			del personale ATA)	
Gestione pratiche pensionistiche a.s. 2024/2025			€ 974,87	€ 974,87
Ore complementari avviamento alla pratica sportiva	€ 1.222,04	//		€ 1.222,04
Valorizzazione del personale scolastico Art. 160 c. 249 L. 160/2019	€ 19.229,50	//		€ 19.229,50
Assegnazione specifica per attività di orientamento (ex art. 8 D.L.104)	€ 293,12 (su bilancio)	//		€ 293,12
Contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce			€ 379,98 (su bilancio)	€ 379,98
Indennità disagio Ass. Tecnico (art. 77 CCNL 2019/2021)	€ 800,00	//		€ 800,00
TOTALE	€ 111.538,18	€ 1576,55	3.350,15	€ 116.464,88

2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto, compresa l'Indennità di Direzione DSGA pari ad € 7.948,48 , ammonta ad **€ 116.464,88** (lordo dipendente).

3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO 2 – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 23 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1.Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art. 24 – Criteri generali per la suddivisione del fondo dell'Istituzione scolastica

1.Le risorse del fondo dell'Istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente ed ATA, escluse l'Indennità di Direzione della DSGA (pari ad € 7.948,48) e l'indennità di direzione all'Assistente Amm.va sostituta della DSGA spettante per 45 giorni (pari ad € 1.132,46), **€ 80.629,72** costituiti da **€ 71.629,72** (FIS a.s. 2025/26) ed **€ 9.000,00** (prelevati dalla somma relativa alla valorizzazione del personale). Di tale cifra vengono assegnati per il personale docente **€ 60.472,29** (75%), somma alla quale vengono aggiunti **€ 1.576,55** che costituiscono le economie relative all'anno scolastico 2024/2025 (derivanti esclusivamente dai fondi assegnati per il personale docente) per un totale pari ad **€ 62.048,84**; per il personale ATA vengono assegnati **€ 20.157,43** (25%), somma alla quale vengono aggiunti **€ 2.045,90**, che costituiscono il 20% della restante quota (€ 10.229,50) delle risorse art. 1 comma 160 c. 249 Legge 160/2029 ed € 245,95 dell'integrazione delle risorse economiche assegnate, per un totale di **€ 22.449,28**.

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Eventuali risorse assegnate per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 23, secondo quanto stabilito all'art. 88 del CCNL 2006/2009 e dal Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'Istituto destinato al personale docente è ripartito come segue tra le aree di attività di seguito specificate:

- Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche **€ 44.076,50**
- Area 2: Attività e progetti funzionali all'attuazione del PTOF **€ 17.972,34** (impegnati € 17.941,00)

2. Verificata da parte del Dirigente Scolastico la congruenza delle attività svolte rispetto al PTOF, la ripartizione delle somme tra i diversi profili del personale ATA avviene come di seguito indicato:

- Personale di segreteria: **€ 11.674,25**
- Collaboratori scolastici: **€ 10.775,03** (impegnati 10.740,00)

3. Il Dirigente Scolastico assegnerà gli incarichi, le attività e le funzioni il più possibile in modo equo, tra il personale avente competenze omogenee e disponibilità, cercando di valorizzare tutto il personale ed evitando possibilmente accentramenti di risorse su poche unità di personale.

4. Per il personale ATA, l'attribuzione degli incarichi specifici non preclude di norma l'accesso al fondo dell'Istituzione Scolastica.

5. La gestione delle risorse spetta al Dirigente Scolastico che avrà cura di pubblicizzare le attività remunerata. Il consuntivo relativo agli incarichi attribuiti e alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile, dall'Ufficio di Segreteria a ciascuna unità di personale e, nell'ambito del diritto all'informazione, alla RSU della Scuola. Restano fatti salvi i diritti sindacali all'informazione preventiva e successiva.

Art. 27 – Risorse specifiche destinate ai docenti

La quota di risorse specifiche del Fondo, complessivamente disponibili, destinata ai docenti dell'Istituto è pari a **€ 62.048,84=** e viene ripartita tra l'Area 1 e l'Area 2 secondo le finalità ed il funzionigramma previsti dal PTOF.

Art. 28 - Risorse specifiche destinate ai docenti di cui alla

Area 1: Attività gestionali-organizzative funzionali all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche

1. La quota di risorse specifiche del fondo destinate al personale docente di cui all'Area 1 ammonta, ai sensi dell'articolo 1 della presente contrattazione ad **€ 44.076,50=** ed è relativa agli incarichi e funzioni di seguito elencati:

ATTIVITÀ	N. DOCENTI	N. MAX ORE ASSEGNATE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX €
Collaboratore dirigente scuola primaria	1		€ 1.700,00	1.700,00
Collaboratore dirigente scuola secondaria 1° grado	1		€ 1.700,00	1.700,00
Coordinatore scuole dell'infanzia	1		€ 1.700,00	1.700,00
Coordinatori di sede	5		€ 1.000,00x5	5.000,00
	5		€ 450,00x5	2.250,00
	8		€ 350,00x8	2.800,00
Referente d'Istituto "La scuola in musica"	1		€ 1.200,00	1.200,00

Coordinamento attività di Musica per la scuola Primaria	1	23		443,00
Referente Progetto CLIL Scuola Primaria	1	23		443,00
Referente d'Istituto per la continuità e l'orientamento	1		€ 1.200,00	1.200,00
Gruppo di gestione scuola secondaria di 1° grado "G. Ferrari"	8	144h		2.772,00
Gruppo d'Istituto per l'inclusività	5	25h		481,25
Responsabili tecnologie multimediali	1	18h		346,50
	1	8h		154,00
	2	28h		539,00
Gruppo coordinamento PTOF/RAV	9	252h		4.851,00
Referente di Educazione Civica	1	6h		116,00
Tutor docente in anno di prova	16	192h		3.696,00
Commissione per la stesura degli orari nella Scuola secondaria di 1° grado	2	50h		962,50
Coordinatori di classe scuola secondaria classi prime e seconde	13	208h		4.004,00
Coordinatori di classe scuola secondaria classi terze	6	120h		2.310,00
Referenti INVALSI Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado	3	60h		1.155,00
Gruppo gestione sito web	8	96h		1.848,00
Referenti viaggi d'istruzione	2	24h		462,00
Addetto stampa per articoli istituto	2	20h		385,00
Responsabili pagina facebook	3	45h		866,25
Team digitale	6	36h		693,00
TOTALE		€ 26.526,50 (1.378h)	€ 17.550,00	€ 44.076,50

2. La retribuzione si riferisce ai docenti che svolgono attività gestionali e organizzative sia a carattere continuativo che saltuario.

3. Le ore assegnate a carattere forfetario non sono soggette a rendicontazione ma verranno decurtate proporzionalmente per periodi di assenza superiori a 15 giorni; per le altre ore assegnate si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate e per questo faranno fede i verbali delle relative riunioni ed i registri delle attività aggiuntive, nonché le dichiarazioni individuali degli incarichi e delle ore effettivamente espletate, rese su appositi moduli trasmessi dalla segreteria e che devono essere riconsegnati **entro e non oltre il 30 giugno 2026**.

**Art. 29 – Risorse specifiche destinate ai docenti di cui alla
Area 2: Attività e progetti funzionali all'attuazione del PTOF**

1. La quota di risorse specifiche del fondo destinate al Personale docente di cui all'Area 2, sia per attività di insegnamento che per attività di coordinamento legate alla macroprogettazione del PTOF, ammonta, ai sensi dell'art. 28 punto 1 della presente contrattazione, ad **€ 18.576,25** ed è relativa ai progetti di seguito elencati:

PROGETTO	N. MAX ORE DOCENZA ASSEGNATE	N. MAX ORE COORDINAMENTO ASSEGNATE	IMPORTO MAX
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	65	19	2.868,25
LA SCUOLA IN MUSICA		235	4.523,75
UNA SCUOLA TANTE LINGUE	92	51	4.523,75
RECUPERO E POTENZIAMENTO	58	35	2.906,75
ESPRESSIVITA' E LINGUAGGI		81	1.559,25
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'		81	1.559,25
TOTALE	215h.	502h.	€ 17.941,00

2. Per le ore assegnate si procederà al pagamento di quelle effettivamente prestate, sulla base delle firme apposte in appositi registri.

Art. 30 – Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali (n° 4) deliberate dal collegio dei Docenti prevedono una somma pari ad € 6.207,53, somma che verrà distribuita con una quota pari ad € 1.551,88= per ogni funzione. Il relativo compenso verrà corrisposto entro il 31 agosto ed è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività. Poiché la funzione strumentale Area 4 (inclusione degli alunni DVA e con disturbi specifici di apprendimento) è suddivisa tra quattro docenti, ognuno di loro percepirà 1/4 della quota individuale.

Art. 31 - Risorse specifiche destinate ai docenti per Progetto "Attività motoria e sportiva" (Centro sportivo Scolastico)

1. La somma di € 1.222,04= verrà utilizzata per finanziare 31 ore di docenza ed 1 ora di coordinamento per le attività di pratica sportiva rientranti nella preparazione dei Giochi sportivi studenteschi del Centro Sportivo Scolastico.

Art. 32 - Risorse specifiche extra Fis destinate ai docenti per Attività di Orientamento

1. La somma di € 293,12= verrà utilizzata per finanziare come compenso forfettario la referente per la Continuità e l'Orientamento per le attività di orientamento svolte per le Scuole Secondarie di 1° grado dell'Istituto.

Art. 33 – Risorse specifiche extra Fis destinate ai docenti per Attività per il contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce

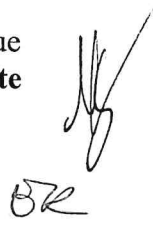
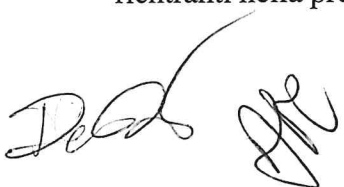
1. La somma di € 379,98= verrà utilizzata per finanziare n. 7 ore di docenza per un corso di preparazione all'Esame di stato conclusivo del 1° ciclo d'Istruzione rivolto ad alcuni alunni con difficoltà di apprendimento della Scuola Secondaria di 1° grado.

Art. 34 - Risorse umane da utilizzare

- Personale dell'Istituto a tempo determinato ed indeterminato nominato dal Dirigente Scolastico o designato dal Collegio dei Docenti a ricoprire specifiche funzioni professionali (figure strumentali, collaboratori, ecc) e/o a far parte dei gruppi di lavoro o delle commissioni in cui si articola il collegio medesimo.
- Personale interno in possesso di specifiche competenze documentate che abbia dato disponibilità a svolgere attività di docenza e di coordinamento all'interno dei progetti facenti parte dell'Offerta Formativa del PTOF.

Art. 35 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti assegnati, anche il compenso spettante e i termini di pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Si stabilisce che il compenso massimo erogato ad una sola persona con fondi MOF o comunque rientranti nella presente contrattazione non dovrà superare la somma di € 7.500,00 lordo dipendente



Art. 36 – Risorse specifiche destinate al personale ATA

1. La quota di risorse specifiche del Fondo, complessivamente disponibili, destinata al personale ATA è pari a € 22.449,28= ed è ripartita come segue in relazione ai profili professionali, per compensare l'intensificazione della prestazioni legate alla complessità dell'organizzazione e degli impegni aggiuntivi finalizzati a supporto progettuale della scuola e all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa e didattica

2. Al personale Area B (Profilo professionale Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico) è assegnata una somma pari ad € 11.674,25:

ATTIVITÀ	N. PERSONALE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX
Collaborazione per supporto gestionale DSGA+Quota variabile indennità di sostituzione	1	1.474,25	€ 1.474,25
Intensificazione della prestazione per complessità Ufficio Didattica	3	1.400,00	€ 4.200,00
Intensificazione della prestazione per complessità dell'organizzazione Ufficio Personale	2	1.400,00	€ 2.800,00
Intensificazione della prestazione per supporto Ufficio Personale	1	1.000,00	€ 1.000,00
Intensificazione della prestazione per supporto all'ufficio didattica	1	1.000,00	€ 1.000,00
Intensificazione della prestazione gestione Protocollo e archivio	1	800,00	€ 800,00
Assistente Tecnico per supporto all'attività didattica e multimediale sui plessi dell'Istituto	1	400,00	€ 400,00
TOTALE			€ 11.674,25

3. Al personale Area A (Collaboratore Scolastico) è assegnata una quota pari a € 10.775,03= (impegnati € 10.740,00) per compensare l'intensificazione delle seguenti prestazioni e gli impegni aggiuntivi funzionali all'efficacia ed all'efficienza organizzativa della scuola:

ATTIVITÀ	N. PERSONALE	IMPORTO FORFETARIO	IMPORTO MAX
Intensificazione della prestazione per complessità della sede di servizio	4	800,00	€ 3.200,00
Intensificazione delle prestazione per scuola Primaria "C. Angela"	2	300,00	€ 600,00
Intensificazione della prestazione per Scuola Secondaria di 1° grado "G. Ferrari"	2	700,00	€ 1.400,00
Intensificazione della prestazione per manifestazioni e concerti della scuola	7	150,00	€ 1.050,00
Intensificazione delle prestazione per supporto attività gruppo musicale e piccoli lavori di manutenzione	1	800,00	€ 800,00
Intensificazione della prestazione su plesso scuola dell'Infanzia	2	250,00	€ 500,00
Intensificazione della prestazione su scuola primaria per flessibilità dell'orario di servizio	3	350,00	€ 1.050,00
Intensificazione della prestazione per maggior carico di lavoro per presenza alunni DVA gravi	3	400,00	€ 1.200,00
Intensificazione della prestazione per servizio su due sedi con rientri pomeridiani	2	470,00	€ 940,00
TOTALE			€ 10.740,00

5. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o come intensificazione della prestazione, non sono soggetti a rendicontazione ai fini della liquidazione del compenso.

7. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, previa autorizzazione del Direttore SGA, sono annotate su apposito registro e possono essere recuperate con recuperi compensativi **fino ad un massimo di 36 ore**, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 37 – Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi ai collaboratori scolastici sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica
- specifica collocazione nei plessi
- continuità di servizio

3. Tali incarichi vengono finanziati con fondi finalizzati erogati dal MIUR pari ad **€ 4.192,58** e sono divisi in n. **6** incarichi specifici di cui 3 attribuiti per intero a 3 unità di personale ausiliario con una quota individuale pari ad **€ 698,76** e tre suddivisi su 6 unità di personale ausiliario con una quota individuale pari ad **€ 349,38**.

5. Gli Incarichi specifici vengono assegnati a n° 9 collaboratori scolastici, come più sopra specificato, nell'ambito del Piano annuale delle attività per le seguenti esigenze: ausilio ai portatori di handicap e assistenza alla persona.

Art. 38 - Risorse specifiche destinate al Personale ATA per

Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo (art. 77 CCNL 2019/2021)

1. La somma di **€ 800,00=** verrà utilizzata per remunerare come compenso forfettario l'Assistente Tecnico quale indennità di disagio per l'attività svolta su più sedi (sei Istituti Comprensivi del territorio) secondo quanto previsto dalla Legge 178 del 2020.

Art. 39 - Risorse specifiche destinate al Personale ATA per

Incarichi specifici per assistenza per alunni disabili art. 54 comma 4 CCNL

1. La somma di **€ 632,10=** verrà utilizzata per remunerare n. 3 Collaboratori Scolastici in servizio nei plessi con la presenza di un maggior numero di alunni con disabilità con una quota individuale pari ad **€ 210,70**.

Art. 40 - Risorse specifiche destinate al Personale ATA per

Gestione pratiche pensionistiche a.s. 2024/2025

1. La somma di **€ 974,87=** verrà utilizzata per remunerare n. 2 Assistenti Amministrative titolari rispettivamente di n. 3 pratiche pensionistiche (€ 779,88) e n. 1 pratica pensionistica (€ 194,99) effettuate nell'a.s. 2024/2025.

Art. 41 – Interruzione delle attività

In caso di interruzione dell'attività, degli incarichi e/o dei progetti, per qualunque causa determinata, il personale sarà retribuito per il servizio effettivamente svolto, compreso tra l'inizio e il termine delle attività, dividendo la somma spettante, anche se espressa in forma forfettaria, per tale periodo.

CAPO 3 – VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 42 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

Le risorse finanziarie per la valorizzazione del personale per l'a.s. 2024/2025 corrispondono a € **19.229,50**. Tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.160/2019 che prevedono che le risorse relative alla valorizzazione del personale, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore di tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato ed anche a tempo determinato) senza ulteriore vincolo di destinazione si è proceduto come segue:

1. Una quota della cifra succitata, pari ad € **9.000,00**, come esplicitato in precedenza è stata utilizzata per incrementare il FIS sia per il personale docente che per il personale ATA. La restante somma pari ad € **10.229,50** è stata suddivisa come segue:

€ **8.183,60** per il personale docente (80%)

€ **2.045,90** per il personale ATA (20%)

2. La somma destinata al personale ATA è stata fatta convergere nel FIS per compensare le prestazioni aggiuntive sia per il profilo amministrativo che per il profilo ausiliario, come specificato in dettaglio nelle relative tabelle di cui all'art. 35 della presente contrattazione.

3. La somma destinata al personale docente viene utilizzata per compensare le seguenti prestazioni aggiuntive da parte del personale:

ATTIVITÀ	IMPORTO MAX
Complessità della gestione del Progetto d'Inclusione d'Istituto (Funzioni strumentali Area 4)	€ 3.000,00
Partecipazione ad attività di formazione promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il <i>middle management</i>	€ 5.183,60
TOTALE	€ 8.183,60

TITOLO SESTO- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43– Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato.
2. Gli alunni che nelle scuole dipendenti fanno uso di apparecchiature fornite di videotermini sono equiparati ai soggetti di cui al comma 1 precedente.
3. Sono altresì da ricomprendere anche gli studenti che sono presenti a scuola in orario extracurricolare perché impegnati in attività complementari ivi realizzate.

Art. 44 – Obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza

Gli obblighi del Dirigente Scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. 292/96, possono così riassumersi:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videotermini, ecc.
- valutazione dei rischi esistenti
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti
- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure
- formazione e informazione del personale e degli studenti

Art. 45 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

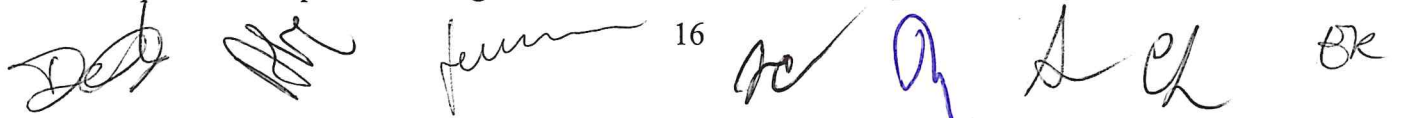
1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati e aggiornati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 46 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, disciplinate dai D. L.vi 626/94 e 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - a) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge. Egli segnala preventivamente al Dirigente le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o un addetto da questi incaricato;
 - b) su quelle materie per cui il D. L.vo 81/2008 prevede l'obbligo da parte del Dirigente Scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. Nel corso di tali consultazioni il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, sarà depositato agli atti della scuola.
 - c) Il dirigente scolastico consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra l'altro sulla designazione degli addetti all'emergenza, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sull'organizzazione dell'informazione e della formazione.
 - d) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali.
 - e) Il Dirigente Scolastico, su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, fornirà tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza farà delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua funzione.
 - f) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 - g) Per l'espletamento dei compiti di cui al D. L.vo 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa succitata, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 47 – Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata obbligatoriamente per i lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni, e per l'intera settimana lavorativa.

 16

Art. 48 – Rapporti con gli Enti Locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente Scolastico rivolge apposita richiesta formale all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente Scolastico adotterà tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne informerà tempestivamente l'Ente locale interessato ed il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Art. 49 – Formazione e Informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente Scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizzerà tutte le attività di informazione e formazione dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni.
2. L'attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dalla normativa vigente
 - il quadro normativo della sicurezza
 - la responsabilità civile e penale
 - gli organi di vigilanza
 - la tutela assicurativa ed il registro degli infortuni
 - la valutazione dei rischi
 - i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
 - i principali rischi e le misure di tutela
 - la prevenzione incendi
 - la prevenzione sanitaria
 - la formazione dei lavoratori

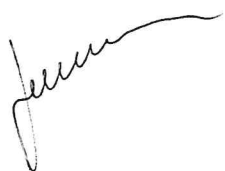
TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, quanto segue:
 - a) pagamento prioritario di tutte le attività il cui finanziamento è stato previsto con l'acconto del FIS
 - b) riduzione dei compensi per le attività il cui pagamento era previsto con il saldo del FIS a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 51 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

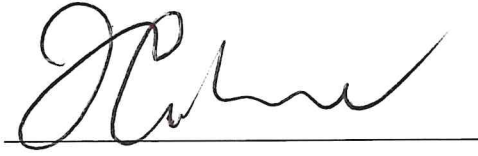


Art. 52 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Il presente accordo si compone di n. 18 pagine.

Per la delegazione di parte Pubblica
Il Dirigente Scolastico
Dott. Fulvia CANTONE



Per la delegazione di parte Sindacale

La RSU

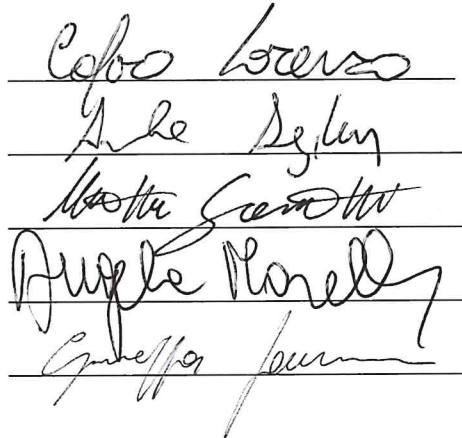
Cafaro Lorenzo

Deregibus Annalisa

Garzetti Mattia

Morelli Angela

Seminara Giuseppa



La rappresentanza sindacale

CISL Scuola Elisabetta Ronco

GILDA Insegnanti De Fazio Stefano

UIL SCUOLA RUA Manzo Davide

